



*L'UGI SABATINI*  
*Consulente del Lavoro - Revisore Legale*

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**

VASTO, 9/12/2017

**OGGETTO: Le novità del Decreto fiscale convertito in Legge** Il 30 NOVEMBRE 2017 È STATO APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE DEL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2018. IL DECRETO È STATO POI CONVERTITO NELLA LEGGE N. 172/2017 E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 248 DEL 05.12.2017.

Di seguito un riepilogo delle novità fiscali introdotte dal decreto, aggiornate alla sua conversione in Legge.

LE NOVITA' DEL DECRETO FISCALE CONVERTITO IN LEGGE	
<b>ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI</b>  (Art. 1)	<p>Una delle maggiori novità contenute nel decreto fiscale collegato alla stabilità 2018 è la riapertura della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali, introdotta proprio l'anno scorso con il decreto fiscale 193/2016<sup>1</sup> collegato alla Legge di Stabilità 2017. L'articolo 1 del decreto 2018 si muove su due diversi fronti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ da un lato <b>estende la definizione agevolata dei carichi ai soggetti che sono decaduti</b> dalla precedente edizione, evitando così di penalizzare con l'inefficacia della rottamazione stessa, i debitori che sono incorsi in errori, in disguidi o che non hanno versato le rate per tempo;</li><li>◆ dall'altro <b>introduce una la cd. Rottamazione Bis</b> per i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.</li></ul> <p>In particolare, possono essere estinti i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:</p> <p>a) <b>dal 2000 al 2016:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. che non siano stati oggetto di rottamazione lo scorso anno;</li><li>2. compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;</li></ol> <p>b) <b>dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.</b></p> <p>La facoltà di definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2017 al 30.09.2017 può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.</p>

<sup>1</sup> Convertito con modificazioni dalla Legge 225 del 1° dicembre 2016.

Le modifiche apportate a questo articolo in fase di conversione sono state molteplici. Le principali novità introdotte riguardano le date dei pagamenti in quanto è stata prevista la:

- ◆ **proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017** del termine per il pagamento delle rate riferite al 2017, in cui può essere dilazionato il pagamento delle somme necessario per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l'anno 2017<sup>2</sup>;
- ◆ **proroga da aprile a luglio il termine** per il pagamento della rata da versare nel 2018.

Tra le novità introdotte in sede di conversione, il nuovo articolo 1 del collegato fiscale:

- ◆ permette alle Università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018;
- ◆ riapre i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016;
- ◆ permette di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
- ◆ riammette alla definizione agevolata 2016 i carichi compresi in piani di dilazione precedentemente esclusi a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute;
- ◆ estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse.

Ecco un riepilogo delle norme comuni a tutte le casistiche di adesione alla rottamazione delle cartelle.

Per poter accedere alla definizione agevolata, il debitore manifesta all'agente della riscossione **la sua volontà di avvalersene rendendo**, entro il **15 maggio 2018**, apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere resa con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017.

A seguito della presentazione della dichiarazione da parte del contribuente:

- ◆ per i debiti relativi ai carichi oggetto di rottamazione fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, **è sospeso il pagamento dei versamenti rateali**, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;
- ◆ **sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione;
- ◆ l'agente della riscossione, relativamente a tali carichi, non può:
  - ✓ avviare nuove azioni esecutive;
  - ✓ iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche<sup>3</sup>;
  - ✓ proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Il testo è stato approvato il 30.11, termine ultimo di pagamento previsto dal decreto stesso prima della conversione. Data l'incertezza causata tra i contribuenti, in attesa della pubblicazione in Gazzetta del testo, è intervenuto il MEF con un comunicato stampa del 01.12.2017 in cui ha chiarito la validità del termine del 7 dicembre 2017.

<sup>3</sup> Fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione.

	<p>La rottamazione riguarda tutti i tributi e i contributi, tranne le voci espressamente esclusi dalle disposizioni originarie del decreto fiscale 193/2016, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ IVA sulle esportazioni;</li> <li>◆ recupero di aiuti di Stato;</li> <li>◆ debiti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti;</li> <li>◆ ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</li> <li>◆ le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.</li> </ul> <p>Ai fini della definizione agevolata, limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento ovvero dell'avviso di addebito.</p> <p>I termini e le scadenze per il pagamento delle rate della definizione agevolata devono essere rispettate anche dai contribuenti che usufruiscono della dilazione di un anno per i pagamenti perché si trovano nelle aree colpite da calamità naturali.</p>
<p><b>ROTTAMAZIONE BIS</b></p> <p>(Art. 1)</p>	<p>In caso di adesione alla cd. rottamazione bis, il pagamento delle somme, dovute può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ massimo 5 rate;</li> <li>◆ pari importo;</li> <li>◆ da corrispondere nei mesi di: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ luglio 2018,</li> <li>✓ settembre 2018,</li> <li>✓ ottobre 2018,</li> <li>✓ novembre 2018</li> <li>✓ febbraio 2019</li> </ul> </li> </ul> <p>Tali indicazioni valgono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per le cartelle 2000 - 2016 per le quali non è stata presentata domanda di definizione agevolata;</li> <li>◆ per i carichi consegnati all'Agente della Riscossione entro il 30 settembre 2017.</li> </ul> <p>Sulle somme dovute per la rottamazione si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018 gli interessi al tasso di interesse annuo pari al 4.5% annuo.</p> <p>Per la cd. rottamazione bis, l'agente della riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>entro il 31 marzo 2018</b> invia al debitore, con posta ordinaria, i carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento/ l'avviso di addebito;</li> <li>◆ <b>entro il 30 giugno 2018</b> comunica al debitore:</li> </ul>

<sup>4</sup> A condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;</li> <li>✓ le relative rate;</li> <li>◆ il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.</li> </ul>
<p><b>ESTENSIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA</b> (Art. 1)</p>	<p>Limitatamente ai carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 l'agente della riscossione comunica al debitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>entro il 30 giugno 2018</b>, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;</li> <li>◆ entro il <b>30 settembre 2018</b>, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse</li> </ul> <p>Il debitore è tenuto a pagare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;</li> <li>◆ in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ di ottobre 2018</li> <li>✓ novembre 2018,</li> </ul> l'80% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;</li> <li>◆ entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.</li> </ul> <p>Le rate quindi che devono essere corrisposte limitatamente ai carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ottobre 2018: 40%</li> <li>◆ Novembre 2018: 40%</li> <li>◆ Febbraio 2019: 20%</li> </ul>
<p><b>ROTTAMAZIONE PER GLI ENTI LOCALI</b> (Art. 1)</p>	<p>Per quanto riguarda le entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ma notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, <b>i medesimi enti territoriali possono stabilire</b>, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Tale possibilità è stata introdotta in sede di conversione in legge del decreto.</p> <p>Anche in questa ipotesi devono essere rispettate le regole previste per la rottamazione delle cartelle ma non è prevista la riapertura dei termini per chi non avesse esercitato questa facoltà lo scorso anno.</p>

<p><b>TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE</b> (Articolo 1-ter)</p>	<p>L'articolo 1-ter introdotto in sede di conversione in legge del decreto contiene disposizioni relative alla <b>trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute</b>.</p> <p>In particolare, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute<sup>5</sup> non si applicano sanzioni relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.</p> <p>Con riferimento alla comunicazione<sup>6</sup> dei dati delle fatture emesse e ricevute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con <b>cadenza semestrale</b> limitando gli stessi: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni;</li> <li>✓ alla data e al numero della fattura;</li> <li>✓ alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta;</li> <li>✓ alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;</li> </ul> </li> <li>◆ in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive,</li> <li>✓ la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive,</li> <li>✓ la data e il numero del documento riepilogativo,</li> <li>✓ l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.</li> </ul> </li> </ul> <p>Sono esonerati dalla comunicazione gli imprenditori agricoli in regime di esonero IVA<sup>7</sup>, situati nelle zone montane<sup>8</sup>.</p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.</p>

<sup>5</sup> Prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

<sup>6</sup> All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

<sup>7</sup> In quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 34, comma 6 DPR 633/72.

<sup>8</sup> Di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

<p><b>ESTENSIONE SPLIT PAYMENT</b></p> <p>(Art. 3)</p>	<p>Una delle novità contenute nel decreto fiscale collegato alla Stabilità è l'<b>estensione del meccanismo dell'inversione contabile</b> (cd. split payment). Tale articolo non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del decreto.</p> <p>Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del DL 148/2017 hanno effetto a decorrere <b>dal 1° gennaio 2018</b> e si applicano alle operazioni per le quali è emessa <b>fattura a partire dalla medesima data</b>.</p> <p>In particolare, tale meccanismo viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;</li> <li>◆ fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;</li> <li>◆ società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;</li> <li>◆ società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche;</li> <li>◆ società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui sopra;</li> <li>◆ società quotate inserite nell'indice FTSE MIB<sup>9</sup> della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.</li> </ul> <p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme.</p>
<p><b>INCENTIVI FISCALI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI E IN MATERIA DI AUDIOVISIVO</b></p> <p>(Art. 4)</p>	<p>Continuano gli incentivi fiscali a favore degli investimenti in pubblicità. In particolare, l'articolo 4 del collegato fiscale, modificando quanto previsto nella cd. Manovra correttiva 2017<sup>10</sup>, prevede che le imprese e i lavoratori autonomi possano fruire anche per gli <b>investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 del credito di imposta</b> previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali.</p> <p>Il credito di imposta è pari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ al 75% della quota incrementale dell'investimento rispetto all'anno precedente;</li> <li>◆ al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative.</li> </ul> <p>Inoltre viene riconosciuto un credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.</p> <p>In sede di conversione in legge del decreto sono state introdotte due</p>

<sup>9</sup> Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

<sup>10</sup> All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

	<p>importanti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è stato esteso l'incentivo anche <b>agli enti non commerciali</b>;</li> <li>◆ è stato esteso l'incentivo alla stampa quotidiana e periodica <b>anche on line</b>.</li> </ul>
<p><b>STERILIZZAZIONE INCREMENTO ALIQUOTE IVA PER L'ANNO 2018</b></p> <p>(Art. 5)</p>	<p>All'articolo 5, il decreto legge sterilizza parzialmente per un anno l'aumento dell'IVA prevedendo che dal 1° gennaio 2018 l'aliquota IVA al 10% passi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 11,14 % per il 2018;</li> <li>◆ 12 % per il 2019.</li> </ul> <p>Questa norma dovrebbe essere "annullata" dalla Legge di bilancio 2018, ancora in fase di approvazione, in base alla quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'aliquota IVA del 10% dovrebbe essere incrementata di 1,5 punti percentuali <b>dal 1° gennaio 2019</b> e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020;</li> <li>◆ l'aliquota IVA del 22% dovrebbe essere incrementata di 2,2 punti percentuali <b>dal 1° gennaio 2019</b>, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali dal 1° gennaio 2021.</li> </ul> <p>La legge di bilancio 2018 ad oggi non è stata ancora approvata in via definitiva, pertanto resta valido quando previsto nel decreto fiscale collegato.</p>
<p><b>DECORRENZA DI DISPOSIZIONI FISCALI CONTENUTE NEL CODICE DEL TERZO SETTORE</b></p> <p>(Art. 5 ter)</p>	<p>In sede di conversione in legge del collegato fiscale è stato inserito l'articolo 5-ter rubricato decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del Terzo Settore. Si ricorda che il Codice del Terzo Settore è stato introdotto proprio nel 2017 dal decreto Legislativo 117/2017<sup>11</sup> che riordina la materia in una disciplina unitaria.</p> <p>In particolare, nel collegato fiscale viene stabilito che la previgente agevolazione fiscale per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale continui ad applicarsi <b>fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017</b>.</p> <p>Pertanto fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 continua ad essere applicabile la deducibilità del 10%, nella misura massima di 70.000 euro annui, per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale.</p> <p>Dal prossimo anno invece si seguirà la disciplina unitaria introdotta dall'articolo 99, comma 3, del Codice del Terzo settore.</p>
<p><b>DETRAZIONE FISCALE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VERSATI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO</b></p> <p>(Art. 5 quater)</p>	<p>In sede di esame è stato inserito l'articolo 5-quater inerente la detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso.</p> <p>La norma ripristina quanto previsto già in precedenza dal TUIR<sup>12</sup> ovvero che l'importo di 1.300 euro costituisce la soglia massima di contributi associativi versati per società di mutuo soccorso detraibili al 19%.</p>

<sup>11</sup> Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 179 del 02-08-2017

<sup>12</sup> Testo Unico delle Imposte sui redditi (DPR 917/86)

<p><b>DETRAIBILITÀ DEGLI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI</b></p> <p>(Art. 5 quinquies)</p>	<p>In sede di conversione in legge del decreto fiscale è stata introdotta la detraibilità dalle imposte sui redditi delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.</p> <p>In particolare, modificando l'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR<sup>13</sup> sono state inserite tra le spese mediche detraibili al 19% in sede di dichiarazione anche quelle: <i>"sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti"</i>.</p> <p>Tale disposizione si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.</p>
<p><b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA PER L'EMERSIONE DI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO</b></p> <p>(Art. 5 septies)</p>	<p>L'articolo 5-septies, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, contiene disposizioni in materia di <b>collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero</b>, la cd. voluntary disclosures. La norma prevede la possibilità di regolarizzazione le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero, nonché a determinate condizioni, i proventi derivanti da vendita di immobili detenuti all'estero.</p> <p>In particolare viene prevista la possibilità di regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>attività depositate;</b></li> <li>◆ <b>somme detenute;</b></li> </ul> <p>alla data di entrata in vigore della presente disposizione da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero.</p> <p>Il comma 2 dell'articolo in commento consente di regolarizzare anche <b>le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero</b> di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.</p> <p>La regolarizzazione avviene con il <b>versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016</b> a titolo di imposte, sanzioni e interessi.</p> <p>Per quanto riguarda i termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al <b>31 luglio 2018;</b></li> <li>◆ gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il <b>30 settembre 2018</b>, senza avvalersi della compensazione;</li> <li>◆ il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo ed in tal caso il pagamento della <b>prima rata</b> deve essere effettuato <b>entro il 30 settembre 2018.</b></li> </ul> <p>Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell'ultima rata.</p> <p>Anche in deroga allo Statuto del contribuente, <b>i termini per l'accertamento che scadono dal 01.01.2018 sono fissati al 30.06.2020</b> limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di</p>

<sup>3</sup> Testo Unico delle Imposte sui redditi (DPR 917/86)

	<p>regolarizzazione ai sensi del presente articolo.</p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi.</p> <p>Sono escluse le attività e le somme già oggetto di collaborazione volontaria. In ogni caso è escluso il rimborso delle somme già versate.</p>
<p><b>ACCESSO AL CREDITO E PARTECIPAZIONE DEI PROFESSIONISTI AI CONFIDI</b> (Art. 9-bis)</p>	<p>In sede di conversione in legge del decreto è stato inserito l'articolo 9-bis in merito all'accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi. In particolare viene <b>consentita la partecipazione ai confidi anche ai liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi</b>, secondo quanto stabilito dalla disciplina delle professioni non organizzate.</p>
<p><b>MODIFICHE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI E RIDUZIONI DEI COSTI D'IMPRESA</b> (Art. 11-bis)</p>	<p>In sede di conversione in legge del decreto è stato previsto che, in merito alla sottoscrizione dei documenti informatici<sup>14</sup>, <b>tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possano essere sottoscritti con firma digitale</b>, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.</p>
<p><b>NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA SOCIETARIA</b> (Art. 13)</p>	<p>Il decreto legge all'articolo 13 prevede alcune norme cd. "disposizioni anti scorriere" in materia di trasparenza societaria modificando il D. Lgs 58/98. Infatti, come introdotto nella relazione di accompagnamento al decreto legge "il significativo aumento di acquisizioni del controllo di aziende e di asset produttivi europei ha reso indifferibile ed urgente approntare adeguati strumenti di difesa, volti a garantire la trasparenza dei mercati e la possibilità di verificare la reale natura degli investimenti che possono minacciare gli interessi nazionali in termini di sviluppo economico, progresso tecnologico e livelli occupazionali".</p> <p>Pertanto per migliorare il grado di trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del mercato, accrescendo il livello di informazione degli stakeholder nelle operazioni di acquisizione societaria, si è esteso il contenuto degli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti in una società quotata, imponendo agli stessi di chiarire le finalità perseguite con l'operazione.</p> <p>In particolare, in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10%, 20% e 25% del relativo capitale, deve essere effettuata una dichiarazione in cui sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i modi di finanziamento dell'acquisizione;</li> <li>◆ se agisce solo o in concerto;</li> <li>◆ se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione</li> </ul>

<sup>14</sup>Come previsto all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

	<p>della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;</li> <li>◆ se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.</li> </ul> <p>La CONSOB con proprio regolamento deve prevedere disposizioni di attuazione precisando il contenuto degli elementi della dichiarazione.</p> <p>La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle partecipazioni di cui al presente comma.</p> <p>Termini e le modalità della comunicazione al pubblico sono stabiliti con regolamento della CONSOB.</p>
<p><b>GOLDEN POWER E CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI EXTRA UE</b></p> <p>(Art. 14)</p>	<p>L'articolo 14 del collegato fiscale contiene la cd. disciplina Golden Power.</p> <p>Infatti "il significativo aumento di acquisizioni del controllo di aziende e di asset produttivi europei da parte di operatori extra-UE, favorito dalle condizioni determinatesi dopo molti anni segnati dalla crisi e dal conseguente generale indebolimento delle economie degli stati membri, rende necessario aggiornare gli strumenti di difesa per contrastare gli investimenti che minacciano gli interessi nazionali in termini di sviluppo economico, progresso tecnologico e livelli occupazionali. In questa prospettiva si è provveduto ad estendere, con esclusivo riferimento alle ipotesi di operazioni poste in essere da soggetti esterni all'UE, l'ambito di applicazione dei poteri speciali.</p> <p>In particolare, con appositi regolamenti, saranno individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica oggetto della nuova disciplina, quali, ad esempio, le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ immagazzinamento e gestione dati e le tecnologie critiche,</li> <li>◆ l'intelligenza artificiale,</li> <li>◆ la robotica,</li> <li>◆ i semiconduttori,</li> <li>◆ le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso,</li> <li>◆ la sicurezza in rete,</li> <li>◆ la tecnologia spaziale o nucleare, ecc.</li> </ul> <p>Viene pertanto modificato il DL 21/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.</p>
<p><b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 5 PER MILLE</b></p> <p>(ART. 17 TER)</p>	<p>In sede di conversione in legge del decreto è stato previsto che, a decorrere dall'anno 2018 e per ciascun esercizio finanziario, il contribuente potrà destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF <b>a sostegno degli enti gestori delle aree protette.</b></p> <p>Per la definizione delle modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi e delle regole di riparto ed erogazione delle somme, si attende il decreto del Presidente del Consiglio, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>

<p style="text-align: center;"><b>DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI RISCOSSIONE</b> (Art. 19 octies)</p>	<p>In sede di conversione in legge del decreto è stato inserito l'articolo 19-octies contenente disposizioni varie in materia di riscossione. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ si chiarisce che il Ministero dell'Economia e delle finanze esercita la vigilanza sull'operato dell'ente Agenzia delle entrate-Riscossione in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme;</li> <li>◆ dispone che, ove la notifica della cartella di pagamento sia effettuata dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, se per il perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, queste possono essere compiute, in un periodo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, alle condizioni previste dalla norma;</li> <li>◆ chiarisce che Agenzia delle entrate-Riscossione rientra nel novero degli enti che sono tenuti a completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali con efficacia esecutiva e che comportano il pagamento di denaro entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo;</li> <li>◆ consente, in specifiche ipotesi e condizioni, di posticipare i termini per l'adempimento degli obblighi comunicativi e dichiarativi mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;</li> <li>◆ qualifica come regolari i registri IVA relativi a fatture e acquisti tenuti in formato elettronico anche in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>EQUO COMPENSO</b> (Art. 19 quaterdecies)</p>	<p>In sede di conversione in legge del DDL è stato inserito il discusso articolo 19-quaterdecies in materia di equo compenso.</p> <p>Le disposizioni di seguito esaminate si applicano anche alle prestazioni rese <b>dai professionisti</b> di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi. Per esplicito rimando l'equo compenso <b>va applicato anche ai rapporti di lavoro autonomo</b> di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.</p> <p>In particolare è previsto che il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, sia disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni siano unilateralmente predisposte dalle predette imprese.</p> <p>Si considera equo il compenso quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.</p> <p>Si considerano vessatorie le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che</p>

	<p>consistono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;</li> <li>◆ nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;</li> <li>◆ nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;</li> <li>◆ nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;</li> <li>◆ nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;</li> <li>◆ nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.</li> </ul> <p>Il giudice, accertata la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dichiara la nullità della clausola;</li> <li>◆ determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.</li> </ul> <p>La norma è stata accolta con favore da tutte le sigle dei professionisti<sup>15</sup>.</p>
<p><b>DETRAZIONE D'IMPOSTA PER STUDENTI FUORI S EDE</b> (Art. 20 c.8-bis)</p>	<p>In sede di conversione in legge del DDL è stata estesa la detrazione d'imposta sui canoni di locazione prevista per gli studenti universitari fuori sede, <b>anche</b> all'ipotesi in cui <b>l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate.</b></p> <p>La detrazione è concessa per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti



<sup>15</sup> Si veda fra tutti il comunicato stampa del CNDCEC del 30.11.2017 "Equo compenso garanzia di qualità delle prestazioni".